



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n.655, nel testo sostituito con l'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200, come sostituito dall'art.6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 1, comma 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
- VISTO l'art. 148 bis del TUEL;
- VISTA la relazione del Magistrato istruttore n. 7859 del 1° settembre 2021, avente ad oggetto le osservazioni sulle relazioni dell'organo di revisione sul rendiconto degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e sul bilancio di previsione 2020/2022 del Comune Valguarnera Caropepe (EN);
- VISTA l'ordinanza n. 87/2021 del 29 settembre 2021 di convocazione dell'adunanza per il contraddittorio con il Comune di Valguarnera Caropepe del 19 ottobre 2021, alle ore 11,30;
- VISTA l'istanza del Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe prot. 13683 del 12 ottobre 2021 di rinvio della convocazione della citata adunanza e l'assegnazione di un congruo termine per la convocazione alla prossima adunanza utile;
- VISTA l'ordinanza n. 93/2021 del 13 ottobre 2021 di differimento a data da destinarsi della predetta adunanza;
- VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*), che all'art. 4 (*Misure urgenti per contrastare l'emergenza*

epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile) introduce disposizioni espressamente dedicate alla duplice finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, prevedendo che i vertici degli uffici possono adottare le seguenti misure: "f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza del controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati";

- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), che all'art. 85 "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile") conferma e reitera la disposizione relativa allo svolgimento delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto (v, lett. e);
- VISTO l'art. 36 ("Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. ("Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali");
- VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 3 aprile 2020, n. 139, recante "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020";
- VISTO l'art. 85 legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale autorizza le modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento delle adunanze della Sezione regionale di controllo, fino al 30 giugno 2020;
- VISTO inoltre, il cit. art. 85, nella versione vigente modificata dalla L. n. 70 del 25 giugno 2020, che consente il collegamento da remoto fino al 31 agosto p.v., per effetto delle

modifiche apportate dall'art. 5 (Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile) del decreto-legge 30 aprile 2020 n.28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19) alla legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO l'art. 26-ter. Legge 13 ottobre 2020 n. 126 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, il quale statuisce. "*Disposizioni in materia di giustizia contabile - comma 1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";*

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01042021)", Capo II- "*Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del Servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali, il quale all'art. 6 (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19) dispone che "comma 2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»";*

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 che all'art. 1 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;

RILEVATO che, pertanto, il collegamento da remoto costituisce una modalità di svolgimento delle adunanze consentita dalla legislazione emergenziale, al fine di contemperare le misure di precauzione sanitaria con le esigenze di prosecuzione delle attività giudiziarie;

RITENUTO necessario, ai fini del contraddittorio con l'osservanza delle sopracitate disposizioni, che l'amministrazione eserciti la facoltà di partecipazione all'adunanza mediante collegamento da remoto

DISPONE

La Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana è convocata **in adunanza il 16 novembre 2021, alle ore 11,30 in video conferenza mediante applicativo Teams, per il contraddittorio con il Comune di Valguarnera Caropepe** sui contenuti della relazione trasmessa contestualmente alla presente convocazione, nei confronti del Sindaco, il Segretario generale, il Responsabile del Servizio finanziario e il Collegio dei revisori.

Si informa che il Collegio della predetta adunanza, è così composto:

- | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|
| - Presidente aggiunto | Anna Luisa | CARRA |
| - Consigliere | Alessandro | SPERANDEO |
| - Consigliere | Luciano | ABBONATO |
| - Referendario | Antonio | TEA |
| - Referendario | Massimo Giuseppe | URSO- relatore |

Il Comune di Valguarnera Caropepe, nelle persone degli organi sopra indicati (Sindaco, Segretario generale, Responsabile del Servizio finanziario e Collegio dei revisori) ha facoltà di trasmettere relazioni, memorie, atti e documenti di chiarimento e/o di replica **entro il termine del 11 novembre p.v. ore 13.00**, salva l'eventuale produzione di ulteriori atti e documenti in relazione allo svolgimento del contraddittorio.

Al fine della partecipazione all'adunanza convocata per il contraddittorio, i soggetti convocati provvederanno all'invio informatico dei documenti di identità personale, del proprio indirizzo e-mail - che sarà inserito nella piattaforma Teams -, e del numero di cellulare personale per eventuali comunicazioni tecniche, **entro e non oltre il giorno 11 novembre 2021 a mezzo Pec.**

Per la semplificazione e l'accelerazione dei tempi di svolgimento del contraddittorio, i collegamenti sulla piattaforma informatica saranno disponibili 30 minuti prima dell'inizio dell'adunanza.

Copia della presente ordinanza e della allegata relazione sono comunicate al Comune di Valguarnera Caropepe, a cura del Servizio di Supporto della Sezione di controllo.

Palermo, 29 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE
Salvatore Pilato